

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

CATANIA	23	MAG.	2019
Ркот. N		64	41

Pubblicazione sul sito

http://www.circumetnea.it

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA

APPROVATO CON DELIBERA DEL GESTORE N. 1103 DEL 10.05.19

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE V SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI N. 58 DEL 20.05.19

SOMMARIO

Art. 1 - PREMESSA	
Art. 2 - FINALITA'	
Art. 3 - AMBITI DI APPLICAZIONE	4
Art. 4 - STRUTTURA DELL'ALBO	4
4.1 Albo dei Fornitori di Beni e Servizi	4
4.2 Albo delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici	4
4.3 Albo delle Aziende esecutrici di Servizi di Ingegneria	
Art. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI	4
5.1 Per l'iscrizione all'albo aziende Fornitori di Beni e Servizi	5
5.2 Per l'iscrizione all'albo aziende Esecutrici di lavori Pubblici	5
5.3 Per l'iscrizione all'albo aziende Esecutrici di Servizi di Ingegneria	5
Art. 6 - MODALITA' DI ISCRIZIONE E MODIFICA	
Art. 7 - MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO	6
Art. 8 - VERIFICHE	7
Art. 9 - INFORMAZIONI GENERALI	
Art. 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO	8
Art. 11 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO	8
Art. 12 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA	8
Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Reg. UE 679/2016	9
Art. 14 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001	9
Art. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITà DEI FLUSSI FINANZIARI	9
Art. 16 - NORMA DI COORDINAMENTO	10
Art. 17 - PUBBLICITA'	
Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE	

ART. 1 - PREMESSA

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. per il quale le stazioni appaltanti, nelle procedure di affidamento di appalti e concessioni, sono tenute a rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nello stesso codice;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede la possibilità di fare ricorso ad elenchi di operatori economici ai fini della individuazione degli operatori da consultare nell'ambito di procedure negoziate con consultazione;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla formazione di elenchi di fomitori e di imprese di fiducia che possano accedere alle procedure per l'acquisizione di servizi e fomiture sotto la soglia comunitaria, al fine di accelerare i processi d affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori per garantire la qualità delle prestazioni a favore dell'Amministrazione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

VIENE emanato il presente Regolamento, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, che disciplina la tenuta dell'Albo Fornitori, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la finalità di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale.

ART. 2 - FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei fornitori della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea (di seguito FCE), ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento.

L'Albo fornitori è costituito anche ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti. Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

L'Albo, che è articolato per categorie merceologiche e fasce di importo, ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e quelli di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale gli operatori economici richiedono di essere qualificati.

L'istituzione dell'Albo non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.

Resta salva la facoltà di FCE di avviare procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici ivi compreso l'istituzione di un sistema di qualificazione di cui all'articolo 128 del Codice stesso.

L'Albo degli operatori economici è istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Albo Fornitori Telematico "DigitalPA", nel rispetto di quanto previsto all'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sulle modalità di funzionamento e l'uso della piattaforma previste dalle norme tecniche, fornite a corredo della piattaforma telematica delle gare on line denominata "DigitalPA".

L'Albo di operatori economici sulla base dell'Albo Fornitori Telematico "DigitalPA" entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione dell'avviso istitutivo e verrà esclusivamente utilizzato da FCE dal 01.09.2019.

ART. 3 - AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Albo potrà essere utilizzato FCE nei seguenti casi:

- Nelle procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture per importi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;
- Negli altri casi, ove previsti e consentiti dalla legge.

ART. 4 - STRUTTURA DELL'ALBO

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Operatori Economici fornitori di beni e servizi;
- Operatori Economici esecutori di lavori pubblici;
- Operatori Economici esecutori di Servizi di Ingegneria.

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione e per fasce di importo come riscontrabile all'indirizzo: https://circumetnea.acquistitelematici.it/

4.1 Albo dei Fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi <u>all'Albo Fornitori di beni e servizi</u> ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

4.2 Albo delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Albo delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione, che non potrà comunque essere superiore alle soglie per le quali è obbligatorio essere in possesso di qualificazione SOA.

4.3 Albo degli Operatori Economici per l'affidamento dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria e ai servizi tecnici

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo degli Operatori Economici per l'affidamento dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria e agli altri servizi tecnici ha facoltà di registrarsi nell'ambito delle categorie delle opere e classificazione dei servizi e corrispondenze di cui al D.M. 17/06/2016.

Sono ammessi ad iscriversi all'elenco i prestatori di servizi di cui all'art. 46 lett. a), b), c), d), f) di cui all'art. 46 del Codice, iscritti – ove previsto dalla propria natura giuridica – alla C.C.:.l.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E.; le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì devono essere iscritte, rispettivamente, nell'apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.lgs 02/08/2002, n. 220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004.

l soggetti sopra indicati dovranno essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l'espletamento degli incarichi e in assenza di cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

5.1 Per l'iscrizione all'albo aziende Fornitori di beni e Servizi

- g) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- h) Capacità tecnica, documentata mediante:
 - Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

5.2 Per l'iscrizione all'albo aziende Esecutrici di Lavori Pubblici

- i) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- j) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 per i quali si chiede l'iscrizione;
- k) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica, così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- 1) Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

5.3 Per l'iscrizione all'albo aziende di Servizi attinenti all'Architettura, all'Ingegneria e ai Servizi

- m) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- n) Capacità tecnica, documentata mediante:
 - Indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 anni.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale di FCE sezione "Albo Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'albo prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

Dopo la prima iscrizione, qualora i soggetti volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun albo di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Albo Fornitori e Professionisti Telematico.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

Il sistema accetterà l'istanza di abilitazione in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, senza che ciò comporti il diritto alla iscrizione. L'Amministrazione valuterà l'ammissibilità della richiesta entro il termine di trenta giorni, prorogabile fino a novanta giorni, in presenza di motivate ragioni.

L'esito della istruttoria sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo dell'Ente.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco operatori economici formato da FCE si configura come un elenco aperto. I soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

ART. 7 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell' elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60 gg. dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione, senza che l'invio di tale comunicazione costituisca un obbligo per FCE.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'albo.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

ART. 8 - VERIFICHE

La FCE effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con all'aggiudicatario/affidatario. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

ART. 9 - INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Albo.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni. Non sono ammessi equipollenti.

Le istanze prive di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) saranno rifiutate.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", visibile alla pagina: https://www.circumetnea.it.

ART. 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 6, rimangono iscritte all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui
 al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4,
 accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto;
- Qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nel comma precedente, la FCE comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

ART. 11 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento della gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del nº di inviti per singolo operatore economico, ed il nº di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA

Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

La piattaforma Gare Telematiche consente quindi di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

La piattaforma telematica è utilizzata per istituire una gara telematica.

L'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette di derogare all'AVCPass per gare superiori ai 40.000 euro (Art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche).

Al fine di poter essere invitati alle procedure negoziate o ricevere la richiesta di un affidamento diretto, ove previsto dal codice, gli operatori economici dovranno essere abilitati al presente albo telematico.

Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il 1° step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

È altresì possibile permettere agli operatori economici, la partecipazione virtuale alle sedute di gara, condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REG. UE 679/2016

La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte dell'Ente, nei limiti ed ai sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i.. I dati forniti, richiesti unicamente ai fini della costituzione del rapporto commerciale e del suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei ed informatizzati).

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, con sede in Catania Via Caronda N. 352/A.

Ai concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti relativamente ai dati medesimi previsti dagli artt. 15 - "Diritto di accesso dell'interessato", 16 - "Diritto di rettifica", 17 - "Diritto alla cancellazione", 18 - "Diritto di limitazione al trattamento" del Regolamento UE 2016/679.

Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata da FCE in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad FCE.

ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 16 - NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione staccata di Catania.

ART. 18 - PUBBLICITÀ

L'avviso di istituzione dell'Albo telematico è pubblicato: Sul sito web <u>www.circumetnea.it</u>

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di FCE (www.circumetnea.it).

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Ing. Salvatore Fiore